

**IL D.L. 113/2018
OVVERO IL DECRETO SALVINI ALLA LUCE
DEGLI EMENDAMENTI AL SENATO E I
PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE**

- L'articolo 1 del decreto legge Salvini ha eliminato l'istituto del **permesso di soggiorno per motivi umanitari** sostituendolo con altre ipotesi definite **casi speciali** e prevedendo per le Commissioni la possibilità di rilasciare un permesso definito **protezione speciale**

Casi speciali

- motivi di protezione sociale ossia per le vittime di violenza o di grave sfruttamento;
- le vittime di violenza domestica - in presenza dunque di accertate situazioni di violenza o abuso e allorché emerga un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità dello straniero, intendendosi per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva;
- cure mediche;
- situazioni di contingente ed eccezionale calamità;
- particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro;
- atti di particolare valore civile

Motivi di protezione speciale

- Durata 6 mesi;
- Rilasciato dal Questore su proposta/parere PM;
- Rinnovabile per un anno o per il maggior periodo necessario per motivi di giustizia;
- Se alla scadenza il titolare svolge attività lavorativa il permesso viene rinnovato in base alla durata del contratto di lavoro;
- Convertibile in permesso per motivi di studio;

Vittime di violenza domestica

- Durata un anno;
- Rilasciato dal Questore su proposta/parere autorità giudiziaria o segnalazione servizi assistenziali previo parere autori giudiziaria;
- **Convertibile** alla scadenza in permesso per motivi di lavoro/studio;

Cure mediche

- Durata massima un anno;
- Rilasciato dal Questore previo accertamento mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
- Le condizioni di salute devono essere tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute del richiedente, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;
- **Rinnovabile** finché persistono le condizioni di salute di **particolare gravità** debitamente certificate;
- la norma non chiarisce se consenta o meno di svolgere attività lavorativa, compatibile con il grave stato di salute, né se possa essere convertito in permesso per lavoro;

Calamità

- Durata 6 mesi;
- Rinnovabile per altri 6 mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità;
- **Non convertibile** in permesso per motivi di lavoro;

Particolare sfruttamento del lavoratore straniero

- Durata 6 mesi;
- Rilasciato dal Questore su proposta/parere PM;
- **Rinnovabile** per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale;
- Convertibile alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;

Atti di particolare valore civile

- Durata due anni;
- Rilasciato dal Ministro dell'interno, su proposta del Prefetto competente;
- **Rinnovabile**;
- Convertibile in permesso lavoro;

Domande di protezione internazionale presentate in Commissione prima del 5 ottobre 2018

- Interpretazione ASGI: La commissione adotta i criteri di valutazione ante D.L. 113/2018 (**motivi umanitari**) e rilascia un permesso di soggiorno con dicitura **casi speciali** di durata di **due anni**, **convertibile** alla scadenza in permesso per lavoro;
- Se non viene convertito alla scadenza del biennio in permesso per lavoro la Questura chiede parere alla Commissione che, se ravvisa rischio persecuzione e/o tortura, rilascia un permesso con dicitura **casi speciali** di durata di **un anno**, **rinnovabile** per **un altro anno** su richiesta della Questura e previo parere della Commissione, ma **non convertibile**;

Domande di protezione internazionale presentate in Commissione dopo il 5 ottobre 2018

- La Commissione se ravvisa rischio persecuzione e/o tortura, rilascia un permesso con dicitura **protezione speciale** di durata di **un anno**, **rinnovabile** per **un altro anno** dalla Questura previo parere della Commissione, ma **non convertibile**

Titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al 5 ottobre 2018

- Possono convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro autonomo/subordinato alla scadenza o prima della scadenza;
- Devono esibire passaporto in corso di validità o documento equipollente;

Titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in attesa di rinnovo alla data del 5 ottobre 2018

- Possono convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro autonomo/subordinato prima del rilascio del titolo di soggiorno richiesto;
- Devono esibire passaporto in corso di validità o documento equipollente;

Soggetti in attesa del rilascio del permesso di soggiorno umanitario riconosciuto dalla Commissione prima del 5 ottobre 2018

- Viene rilasciato permesso di soggiorno con dicitura casi speciali;
- Durata biennale;
- Convertibile in permesso di soggiorno per lavoro;
- Se non viene convertito alla scadenza del biennio in permesso per lavoro la Questura chiede parere alla Commissione che, se ravvisa rischio persecuzione e/o tortura, rilascia un permesso con dicitura **protezione speciale** di durata di **un anno**, **rinnovabile** per **un altro anno** su richiesta della Questura e previo parere della Commissione, ma **non convertibile**;

Soggetti in attesa del rilascio del permesso di soggiorno umanitario riconosciuto dal Tribunale prima del 5 ottobre 2018

- Interpretazione ASGI: Viene rilasciato permesso di soggiorno con dicitura **casi speciali**;
- Durata biennale;
- Convertibile in permesso di soggiorno per lavoro;

- Se non viene convertito alla scadenza del biennio in permesso per lavoro la Questura chiede parere alla Commissione che, se ravvisa rischio persecuzione (per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione) e/o tortura (si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani), rilascia un permesso con dicitura **protezione speciale** di durata di **un anno, rinnovabile** per **un altro anno** su richiesta della Questura e previo parere della Commissione, ma **non convertibile**;

Requisiti per la conversione nel permesso di soggiorno per lavoro subordinato

- È necessario avere un contratto di lavoro di almeno 20 h/settimana, la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav /Inps) e le buste paga;
- Al momento del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, in genere la Questura richiede di dimostrare di aver prodotto un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (pari a € 5.889 per il 2018);

Requisiti per la conversione nel permesso di soggiorno per lavoro autonomo

- Per lavoro industriale, professionale, artigianale, commerciale: visura camerale; certificato di attribuzione della partita IVA; bilancio e stato patrimoniale e fatture di acquisto e vendita;
- Per attività per la quale non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione o licenza o iscrizioni ad albi, registri o elenchi abilitanti: dichiarazione e documento di identità del committente; dichiarazione dei redditi; codice fiscale;
- Per soci e/o amministratori di società o cooperative già in attività: dichiarazione e documento di identità del legale rappresentante; libro matricola; dichiarazione dei redditi e buste paga degli ultimi 3 mesi; codice fiscale;

- Al momento del rinnovo del permesso per lavoro autonomo occorrerà dimostrare di aver prodotto un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (pari a € 8.263,31 per il 2018);

Minori stranieri non accompagnati

- Ai minori stranieri non accompagnati possono essere rilasciati in alternativa il permesso di soggiorno per minore età o il permesso come richiedente asilo;
- Il permesso per minore età è rilasciato al minore non accompagnato anche se privo di passaporto o altro documento di identità;
- Al compimento della maggiore età, gli può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione;
- Deve possedere il passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- Deve essere entrato in Italia da almeno tre anni (cioè prima del compimento dei 15 anni) e aver seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti;

- Oppure è stato sottoposto a tutela o è stato affidato ai sensi dell'art. 2 legge 184/83 e ha ottenuto un **parere positivo da parte della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali**;
- Deve aver maturato un periodo di permanenza di sei mesi sul territorio italiano unitamente all'avvio di un percorso di integrazione;
- In caso di periodo inferiore al semestre, ma in presenza di percorso di integrazione apprezzabile, potrebbe essere rilasciato comunque parere favorevole;
- Se la Direzione Generale Immigrazione non risponde alla richiesta di parere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, non si applica il silenzio assenso e la Questura può valutare se denegare il rilascio del permesso di soggiorno (maxi emendamento);

Minori non accompagnati richiedenti asilo

- Diniego ottenuto prima del compimento dei 18 anni: possibile rilascio permesso soggiorno per minore età convertibile in permesso di soggiorno per lavoro/studio/attesa occupazione;
- Diniego ottenuto al compimento dei 18 anni: nessun rilascio di permesso di soggiorno per lavoro/studio/attesa occupazione;
- Soluzione proposta da ASGI: al compimento dei 18 anni e prima dell'esito della domanda di protezione internazionale inviare richiesta parere alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e depositare richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per studio/lavoro/attesa occupazione presso la Questura (anche mediante invio tramite kit postale);

Accoglienza nello SPRAR

- Accesso consentito solo a:
- Titolari di protezione internazionale;
- Titolari di permessi casi speciali;
- Accesso non consentito a:
- Richiedenti asilo;
- Titolari di protezione umanitaria;
- Titolari di permesso casi speciali (regime transitorio) a seguito di decisione della Commissione adottata prima del 5 ottobre 2018;
- Titolari di protezione speciale;

Accoglienza minori non accompagnati

- **Sì SPRAR** per i minori già inseriti e in prosieguo amministrativo;
- **No SPRAR** per i minori non inseriti in precedenza e non in prosieguo amministrativo;

Iscrizione anagrafica richiedenti asilo

- Il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”;
- Niente rilascio carta identità al richiedente asilo;
- Il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce comunque documento di riconoscimento;
- No cancellazione anagrafica;
- La cancellazione dovrà quindi avvenire nei casi previsti dall’art. 11 DPR 223/89 (irreperibilità, mancato rinnovo del permesso, mancata comunicazione del rinnovo) e con le procedure ivi previste (non prima di 6 mesi dalla scadenza del permesso e comunque previo avviso all’interessato);

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

- L'iscrizione al SSN deve avvenire nel luogo di domicilio del cittadino straniero privo di iscrizione anagrafica;
- Il cittadino straniero deve essere iscritto presso l'ASL nel cui territorio ha l'effettiva dimora/domicilio così come indicato nel permesso di soggiorno;

Iscrizione ai Centri per l'Impiego

- L'ANPAL (l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) e il Ministero del Lavoro – con le circolari congiunte 23.5.18 n. 6202 e 27.8.18 n. 3 – avevano chiarito che per i richiedenti asilo il requisito della residenza doveva ritenersi soddisfatto dalla “dimora abituale” presso una struttura di accoglienza;
- L'art. 5, co. 3 d.lgs. 142/15, come modificato dal d.l. 113/18, consente di superare ogni dubbio interpretativo, garantendo l'equivalenza, ai fini della erogazione dei servizi, tra residenza e domicilio;

Iscrizione anagrafica titolari permessi di soggiorno post D.L. 113/18

- Secondo le linee guida del Ministero dell'Interno: l'iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente, in quanto l'identificazione della persona richiedente la protezione avviene sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno che riveste, ai sensi dell'art. 1 lett. C del D.P.R. 445/2000, natura di documento di riconoscimento in quanto munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, consentendo, pertanto, l'identificazione personale del titolare;

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale titolari permessi di soggiorno post D.L. 113/18

- L'art. 34, co. 1, lett. a) del d.lgs. 286/98 stabilisce che “hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento”;
- Si ritiene che coloro ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno per casi speciali-regime transitorio (art. 1, co. 9 d.l. 113/18), così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità o in fase di rinnovo, dovrebbero continuare ad avere diritto all'iscrizione al SSN;

Domanda reiterata

- Art. 2 D.Lgs. 25/2008: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.

Paesi d'origine sicuri

- Art. 2 bis D.Lgs. 25/2008: Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione [...], né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone;

- Ai fini della valutazione della domanda si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
 - a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
 - b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [...];
 - c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
 - d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà;

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

- Art. 9 D.IGs. 25/2008 La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.

- La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti;
- Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato tale per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova;

Garanzie per i richiedenti asilo

- Art. 10 D.Lgs. 25/2008 L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro la domanda può essere rigettata;

Procedure accelerate

- Art. 28 bis D.Lgs. 25/2008: Quando la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro o quando il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni;

- La procedura si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito individuate con decreto del Ministro dell'interno (con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali), dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi in cui la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
- I termini sono raddoppiati quando: il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter (vedi slide successiva) o quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;

- I termini suindicati possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3- bis. Nei casi di domanda palesemente fondata, oppure presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari, ovvero richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nei punti di crisi ovvero nei CPR, ovvero quando la Commissione ritiene di avere elementi sufficienti per riconoscere la protezione sussidiaria, ovvero la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro, i termini (6 mesi prorogati a ulteriori 9 mesi più proroga di 3 mesi), sono ridotti ad un terzo;

Domanda manifestamente infondata

- La domanda è considerata manifestamente infondata quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
- a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
- b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro;

- c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
- d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

- e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

- Art. 29 bis D.Lgs. 25/2008 Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda;

Decisione

- La Commissione rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;

- Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero **è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati**, il questore, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

- Art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
 - a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28-bis, commi 1-ter e 2, lettera c);

- La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3;

Diniego status rifugiato

- Art. 12 D.Lgs. 251/2007 sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando: lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), 624-bis, primo comma del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate;

Cessazione status protezione sussidiaria

- Art. 15 D.Lgs. 251/2007 La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.
- Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine;
- Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto ove non giustificato da gravi e comprovati motivi;

Esclusione status protezione sussidiaria

- Art. 16 D.Lgs. 251/2007 Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), 624-bis, primo comma del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate;

Questioni legittimità costituzionale

- Si ritiene che non sussistono i casi di straordinaria necessità e urgenza prescritti dall'art. 77 Cost. per l'adozione del decreto-legge, sia per la vaghezza dei motivi indicati nelle premesse del decreto-legge, sia per l'ampiezza e profondità delle riforme ordinamentali che esso apporta, sia per la oggettiva eterogeneità degli argomenti disciplinati sia per la non urgenza di interventi normativi, sia sui temi della protezione internazionale

- L'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari derivanti da obblighi costituzionali e internazionali combinata con l'introduzione di nuovi titoli di soggiorno che nel complesso non sostituiscono completamente il permesso abrogato violano la Costituzione e gli obblighi internazionali e ciò comporta una manifesta illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 10, comma 2 e 117, comma 1 Cost. perché l'ordinamento non prevede (o non prevede più) forme di protezione idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali;

- la Corte costituzionale potrebbe dichiarare l'illegittimità della disposizione “nella parte in cui” ha escluso situazioni precedentemente tutelate dal permesso di soggiorno per motivi umanitari, o addirittura potrebbe dichiarare l'incostituzionalità della stessa abrogazione di tale permesso di soggiorno, stante la difficoltà di reintrodurre con un dispositivo manipolativo le forme di tutela illegittimamente abrogate in un sistema caratterizzato da plurimi permessi di soggiorno, ciascuno previsto per specifiche situazioni giuridiche soggettive;

- Le norme che consentono il trattenimento fuori da un centro di permanenza per i rimpatri sono viziate da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. a causa della violazione dell'art. 10 della direttiva 2013/33/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che prescrive che il trattenimento del richiedente asilo può avvenire soltanto in appositi centri di permanenza temporanea o, per i detenuti, in un istituto penitenziario;

- Le nuove norme che istituiscono il trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo appaiono viziate da manifesta illegittimità costituzionale per violazione delle riserve di legge previste dagli artt. 10, commi 2 e 3, e 13 Cost., perché lascia alla più completa indeterminatezza, anziché disciplinarlo in modo tassativo con norma legislativa (come esigono gli artt. 10 e 13 Cost.), il rapporto con le altre ipotesi di trattenimento del richiedente asilo previste dall'art. 6 d. lgs. n. 142/2015;

- Il presupposto di questo nuovo tipo di trattenimento è l'identificazione dell'identità e della nazionalità del richiedente asilo, ma essa è un fatto non imputabile allo straniero (che spesso è privo di documenti non per sua colpa, mentre l'ipotesi colposa o dolosa del richiedente asilo che abbia fraudolentemente dato false attestazioni della sua identità è già prevista come presupposto di altro tipo di trattenimento nell'art. 6, comma 2 lett. d) d. lgs. n. 142/2015) ed appare viziato da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, comma 1 e 117, comma 1 Cost., perché è incompatibile sia con l'art. 15 della direttiva rimpatri 2008/115/CE (che limita i casi di trattenimento al pericolo di fuga e al compimento di condotte che ostacolano il rimpatrio), sia con l'art. 9, comma 1 della Direttiva 2013/33/CE e prevede un trattamento assai peggiore di una situazione analoga, cioè quella del fermo di identificazione previsto nell'art. 11 l. n. 191/1978, che invece presuppone la colpa ovvero il dolo del soggetto fermato (che non consente alle forze di polizia di procedere all'identificazione, ovvero per la falsità dei documenti di identità esibiti) e che dura soltanto 24 ore;

- Per effetto della durata di 6 mesi del permesso di soggiorno per calamità i titolari di tale permesso non accederebbero più in condizioni di parità alle prestazioni di assistenza sociale come prevede l'art. 41 d. lgs. n. 286/1998 per i titolari di permessi della durata di almeno 1 anno, il che appare scelta che viola in modo privo di ogni ragionevolezza il principio costituzionale di eguaglianza prevista dall'art. 3 Cost.;

- Per effetto della durata di 1 anno del permesso di soggiorno i titolari dei nuovi permessi per cure mediche, per protezione speciale e per casi speciali non avrebbero più accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica che l'art. 42 d. lgs. n. 286/1998 garantisce a tutti i titolari di permesso di soggiorno della durata di almeno due anni, come è il permesso per motivi umanitari;

- Ognuno dei nuovi permessi di soggiorno, incluso quello per cure mediche, non prevede più l'iscrizione del titolare al servizio sanitario nazionale, come invece è previsto dal vigente art. 34 d. lgs. n. 286/1998 per il p.s. per motivi umanitari (che invece la riforma modifica proprio su tale aspetto), il che relega questi stranieri al solo accesso alle cure mediche urgenti ed essenziali ambulatoriali o ospedaliere previste dall'art. 35 d. lgs. n. 286/1998 e comporta manifeste illegittimità costituzionali per l'irragionevole restrizione, in violazione dell'art. 3 Cost., della attuazione piena dell'accesso al diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost.;

- I nuovi permessi di soggiorno per protezione speciale, per cure mediche e per calamità, i cui titolari peraltro sono ammessi svolgere lavorative, non sono convertibili in un permesso di soggiorno per lavoro neppure in presenza di un'attività lavorativa regolarmente svolta. La non convertibilità in un permesso per lavoro dei nuovi permessi di soggiorno per protezione speciale, per cure mediche e per calamità appare una scelta irragionevole, con un trattamento deteriore in violazione dell'art. 3 Cost., e soprattutto nelle ipotesi di ripetuti rinnovi di tali permessi può configurare la violazione del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 CEDU;

- Le disposizioni transitorie previste nei commi 8 e 9 dell'art. 1 appaiono viziate da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, comma 1 Cost. nella parte in cui implicitamente prevedono un trattamento diverso per situazioni oggettivamente uguali;

- Il presupposto del nuovo trattenimento del richiedente asilo per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo appare viziato da manifesta illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 10, commi 2 e 3, e 117, comma 1 Cost., nella parte in cui si viola l'art. 31 della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato;
- La nuova disposizione prevede infatti che il trattenimento è facoltativo, ma in violazione della riserva di legge prevista nell'art. 10, comma 3 Cost. e della riserva assoluta di legge prevista nell'art. 13, comma 3, Cost., non indica in modo chiaro e predeterminato quali siano i “casi eccezionali di necessità ed urgenza” entro i quali può adottarsi il provvedimento di trattenimento, ma fa discendere tali casi eccezionali da una condizione che non è affatto eccezionale, sebbene assai comune tra i richiedenti asilo (la mancanza di documenti di identità) [...];

- Trattandosi di una condizione molto comune tra tutti i richiedenti asilo il trattenimento al solo fine di verificare identità e nazionalità comporta una violazione del divieto di trattenere un richiedente asilo per il solo fatto di essere un richiedente (art. 8, par. 1 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale);

- La nuova disposizione legislativa introdotta dal decreto-legge è viziata anche da manifesta violazione della prescrizione dell'art. 8, par. 3 della Direttiva 2013/33/UE;

- Le modalità del trattenimento in appositi locali presso le strutture (centri di soccorso e prima accoglienza, centri governativi di prima accoglienza, ma anche implicitamente Questure nelle quali è consentita la fotosegnalazione degli stranieri fermati in situazione di soggiorno irregolare e da espellere e segnalare ad EURODAC) in cui ai sensi dell'art. 10-ter d. lgs. n. 286/1998 può avvenire l'identificazione appaiono non meglio precisate e perciò appaiono viziate da manifesta illegittimità costituzionale per violazione della riserva assoluta di legge circa i modi della restrizione della libertà personale prescritta dall'art. 13 Cost.;

- Circa la procedura di esame delle domande in frontiera si rileva la manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. a causa della violazione dell'art. 43, par. 2 della Direttiva 2013/32/UE nella parte in cui non si prevede che nelle ipotesi dell'esame delle domande in frontiera o nelle zone di transito, Commissione debba concludere l'esame entro il termine tassativo di 30 giorni, scaduto il quale la domanda deve essere trasmessa all'esame ordinario di una Commissione territoriale;

- Il nuovo art. 29-bis d. lgs. n. 25/2008 circa la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento è viziato da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., nella parte in cui viola l'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE il quale prevede che nelle ipotesi citate si debba procedere comunque all'esame preliminare di ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008: anche in tale ipotesi, infatti, deve comunque essere garantito un esame preliminare di ammissibilità della domanda;

- Il nuovo art. 29-bis d. lgs. n. 25/2008 circa la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento è viziato da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., nella parte in cui viola l'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE il quale prevede che nelle ipotesi citate si debba procedere comunque all'esame preliminare di ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 25/2008: anche in tale ipotesi, infatti, deve comunque essere garantito un esame preliminare di ammissibilità della domanda;

- L'articolo 10 introduce nell'art. 32 del d. lgs. n. 25/2008 una nuova disposizione viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione della presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna (art. 27 Cost.), prevedendo l'esclusione dal procedimento di esame della domanda di asilo e connessa espulsione che potrebbe mettere a grave rischio l'incolumità della persona meritevole del diritto di asilo, sulla base di una mera sentenza di condanna in primo grado per taluni reati ostativi;

- Manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 117, comma 1 Cost. nella parte in cui viola l'art. 33 della Convenzione internazionale sullo status dei rifugiati che vieta l'espulsione dei rifugiati se non per condanna definitiva per avere commesso reati gravi, con conseguente rischio di violazione, in caso di rimpatrio, dell'inderogabile divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'art. 3 CEDU;

- La nuova disposizione è viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. perché non consentendo la sospensione della decisione impugnata in caso di ricorso giurisdizionale viola varie Direttive dell'UE;

- L'eliminazione dello SPRAR a favore di un'accoglienza dei richiedenti asilo soltanto in strutture governative o emergenziali, le quali si limitano ad erogare servizi essenziali, appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. nella parte in cui si violano gli artt. 17 e 18 sulle condizioni di accoglienza della Direttiva 2013/33/UE.;

- Nel testo novellato il sistema di accoglienza, privo della sua parte essenziale, lo SPRAR, si configura perciò come manifestamente incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. in quanto radicalmente non conforme alla Direttiva 2013/33/UE la quale dispone (art. 18, par. 9) che solo in casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile;

- Le norme di riforma previste dal decreto-legge appaiono viziate da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 118 Cost., perché il legislatore attira di nuovo alla sola amministrazione statale la funzione amministrativa dell'accoglienza dei richiedenti asilo che in precedenza era attribuita alle funzioni degli enti locali, ma non motiva la sussistenza di alcuna "esigenza unitaria" che invece l'art. 118 Cost. menziona come il solo motivo per allocare ad ente diverso dal Comune una determinata funzione amministrativa;

- L'art. 13 nella parte in cui abroga l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. poiché introduce una irragionevole discriminazione rispetto agli altri stranieri in possesso di permesso di soggiorno che, in presenza di dimora abituale o domicilio effettivo (come quello dei richiedenti asilo), sono obbligatoriamente iscritti alle anagrafi delle popolazioni residenti a condizione di parità coi cittadini italiani, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998.

- Il nuovo art. 10-bis della legge n. 91/1992 introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. d) del decreto-legge prevede, al comma 1, il nuovo istituto della revoca della cittadinanza per chi dopo l'ottenimento per concessione della cittadinanza italiana sia stato definitivamente condannato per taluni gravi delitti. Tale norma si espone a forti rilievi di illegittimità: 1) I reati indicati sono in parte reati aventi natura politica, il che rende la nuova norma viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione del divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici previsto dall'art. 22 Cost;

- La revoca della cittadinanza si riferisce soltanto agli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza nelle ipotesi previste dall'art. 4, secondo comma, 5 e 9 della legge n. 91/1992. L'istituto della revoca per i soli stranieri divenuti cittadini appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3, primo comma Cost., poiché si trattano in modo diverso situazioni oggettivamente simili. La revoca della cittadinanza delineata dalla nuova norma appare anche viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 10, comma 2 e 117, comma 1 Cost., in quanto è contraria ai criteri elaborati dalla Corte EDU 8 giugno 1976 Engel ed altri contro Paesi Bassi, con riferimento alle sanzioni amministrative secondarie, comminate insieme alle sanzioni penali, in quanto sproporzionata e di natura sostanzialmente general-preventiva il che comporta una violazione del diritto a non essere giudicato o punito due volte - ne bis in idem - previsto dall'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;

- L'art. 23, comma 2 del decreto-legge ripristinando la norma abrogata nel 1948 dopo l'entrata in vigore della Costituzione, prevede il reato di blocco stradale e al comma 2 prevede la menzione dello stesso nel casellario giudiziario se commesso da uno straniero, con la conseguenza che la suddetta menzione diventa un impedimento aggiuntivo all'ingresso e al soggiorno del medesimo straniero. La norma appare viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione del diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi previo preavviso in luogo pubblico, se non vi ostano comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica (art. 17 Cost.) e del diritto di esprimere liberamente con ogni mezzo di diffusione il proprio pensiero (artt. 21 Cost.)

- La norma è viziata da manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost. nella parte in cui prevede la revoca, anche allorché la persona non abbia la cittadinanza di alcun altro Stato, il che creerebbe un caso di apolidia in violazione del divieto di nuova apolidia previsto dall'art. 8, comma 1 della convenzione sulla riduzione dell'apolidia adottata il 30 agosto 1961, a cui l'Italia ha aderito e dato esecuzione con legge 29 settembre 2015, n. 162;